

PARTE	SEZ.	N.RO	PAGINA	TESTO	COMMENTO
Prefazione	-	-	III	<p>"a) Titolare effettivo: [...]</p> <p>In linea con le indicazioni di legge, le disposizioni prevedono che il titolare effettivo sub 2) coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile <b>la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo</b>. In relazione alle società di capitali, a persone giuridiche private e a trust, le disposizioni richiamano i criteri specifici dettati dal decreto per l'identificazione del titolare effettivo. Non fornendo il decreto indicazioni di dettaglio per l'individuazione dei titolari effettivi dei soggetti privi di personalità giuridica (ad es. le società di persone e le associazioni non riconosciute), le disposizioni stabiliscono che il titolare effettivo può essere identificato, anche in questi casi, sulla base dei criteri previsti dal decreto per le fattispecie espressamente regolate, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente."</p>	<p>Riguardo all'art. 20 del D. Lgs. 231/2007, le Disposizioni in commento non riportano elementi chiarificatori per situazioni applicative, che – dall'introduzione della previsione di legge – si sono verificate nell'operatività concreta. Di seguito si richiamano i principali dubbi emersi dall'applicazione della norma, che si chiede di volere definitivamente dirimere.</p> <p>a) Il secondo comma, alla lett. b), riconduce la titolarità effettiva nella proprietà indiretta cioè nella titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale sociale, <b>posseduto per il tramite di società controllate</b>, società fiduciarie o per interposta persona. Si chiede di chiarire se per società controllate, nell'ambito del comma in discorso, debba intendersi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società nelle quali le persone fisiche siano a loro volta titolari effettivi mediante l'applicazione ricorsiva delle stesse regole (ad esempio, è proprietario <i>indiretto</i> della società ALFA, il socio TIZIO che ha la titolarità di una partecipazione del 26% nella società BETA, la quale è titolare di una partecipazione del 26% nella società ALFA) oppure</li> <li>• società che controllano la società cliente secondo i criteri dell'art. 2359 del c.c. e quindi, con riferimento all'esempio precedente sia da considerarsi titolare effettivo di ALFA poiché proprietario <i>indiretto</i> della società ALFA, il socio TIZIO che abbia la titolarità di una partecipazione del 26% nella società BETA, la quale è titolare di una partecipazione del 51% nella società ALFA.</li> </ul> <p>Qualora sia ritenuta corretta la prima ipotesi su richiamata, si chiede di voler precisare se la determinazione della rilevanza o meno della partecipazione sia da effettuarsi applicando il criterio cd. del <i>moltiplicatore</i> della partecipazione (secondo questa interpretazione, ad esempio, NON è proprietario <i>indiretto</i> della società ALFA, il socio TIZIO che ha la titolarità di una partecipazione del 33% nella società BETA, la quale è titolare di una partecipazione del 33% nella società ALFA, poiché avrebbe una partecipazione in ALFA del <math>33\% \times 33\% = 10,89\%</math>).</p> <p>b) Il comma 4 dell'art. 20 del decreto in parola indica che <i>"Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società"</i>. La dottrina maggioritaria ha interpretato la disposizione nel senso di ritenere titolari effettivi i titolari di poteri di amministrazione e direzione della società <b>cliente</b> posto che, in assenza di proprietari diretti, indiretti o di persone fisiche che esercitino il controllo in altro modo, l'alta dirigenza del cliente, cui compete l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria, è stata ritenuta in grado di condizionare le scelte della società. Non sono mancate, però, interpretazioni discordanti, specialmente in caso di catene partecipative complesse ove non si riscontrino partecipazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del primo comma del medesimo articolo; tali interpretazioni sono nel senso di intendere titolari effettivi i titolari di poteri di amministrazione e direzione della società, che risalendo la catena abbia una partecipazione superiore al 25%.</p>

PARTE	SEZ.	N.RO	PAGINA	TESTO	COMMENTO
					<p>c) Si chiede altresì di chiarire se in caso di identificazione di un fondo privo di personalità giuridica sia possibile, per analogia, identificare secondo i criteri previsti dall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 231/2007;</p> <p>d) Si chiede di chiarire, infine, se i criteri di cui all'art. 20 siano applicabili anche in caso di società o persona giuridica privata soggette a procedure concorsuali o in liquidazione, posto che – per effetto della mutata condizione del soggetto – non sono più perseguite finalità di continuità aziendale, bensì tali procedure hanno come obiettivo la trasformazione dei beni e dei diritti in liquidità, da destinarsi al soddisfacimento dei creditori e solo in ultimo, ove residuassero fondi coperte tutte le passività, al rimborso dei soci/azionisti/possessori di capitale. Si osservi poi che per effetto della sentenza dichiarativa del fallimento per le società, ai soci è preclusa la gestione della società, così come della partecipazione stessa e dei connessi diritti, stante che l'amministrazione è affidata ad un curatore, di nomina giudiziale.</p> <p>Tanto premesso, si chiede se, ai fini della determinazione del titolare effettivo, nei casi in discorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si debba ugualmente ricorrere ai criteri di proprietà (diretta o indiretta) o del controllo previsti dall'art. 20, individuando, in via residuale, il titolare effettivo nel curatore fallimentare o nel liquidatore, in qualità di titolari di poteri di amministrazione o direzione della società, qualora la ricostruzione dell'assetto di proprietà e controllo non consenta di determinare univocamente una o più proprietari diretti;</li> <li>• si debba ritenere che, date le ipotesi di non normale esercizio dell'impresa, siano titolari effettivi, la categoria dei creditori, posto che è nell'interesse di tali soggetti che è instaurata la procedura fallimentare o la società in liquidazione viene condotta.</li> </ul>
	-	-	2	“attività istituzionale”: l'attività <b>per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione</b> ovvero l'autorizzazione da parte dell'Autorità Pubblica”.	Si chiede di precisare se nell'ambito della definizione dell'attività istituzionale indicata rientri anche l'attività finanziaria esercitata occasionalmente, per l'esercizio della quale l'intermediario non ha ricevuto esplicita autorizzazione, qualora tuttavia, la stessa possa essere esercitata in quanto attività accessoria o non preclusa (ad. es. rilascio di garanzie in via del tutto occasionale da parte di intermediari finanziari che non hanno ricevuto autorizzazione a tale attività).
“Disposizioni preliminari”  Definizione: “4) cliente”	-	Nota a piè di pagina n. 2 alla definizione di <i>cliente</i>	2	“Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti Disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. <b>Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo</b> tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito)”.	<p>a) Si chiede di chiarire se il “nuovo accordo” debba produrre effetti novativi o meno, posto che la novazione determina l'estinzione dell'obbligazione esistente (del precedente rapporto continuativo), cui si sostituisce una nuova obbligazione (e quindi un nuovo rapporto) con oggetto o titolo o titolare del credito o del debito diversi (cfr. artt. 1230 e 1235 c.c.).</p> <p>In tale ambito pertanto, qualora non sia richiesta la qualifica “novativa” del predetto accordo, si chiede se gli obblighi di adeguata verifica debbano essere assolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• già al momento dell'acquisto del credito, posto che per il solo effetto della modifica della titolarità del credito relativo ad un rapporto in essere, il nuovo creditore (destinatario delle Disposizioni) è il soggetto che in luogo del cedente concede una <i>dilazione di pagamento</i> al debitore ceduto e tale concessione produce effetti dalla data di cessione;</li> <li>• al momento della stipulazione del “nuovo accordo”, posto che prima di questo tra il soggetto creditore ed il debitore ceduto non v'è alcun rapporto produttivo di effetti, ma solo una mera titolarità di un credito, che potrebbe non essere mai incassato.</li> </ul>

PARTE	SEZ.	N.RO	PAGINA	TESTO	COMMENTO
					<p>b) Si richiede altresì di chiarire se, nell'ambito delle cessioni di crediti originati da rapporti finanziari o comunque soggetti alle Disposizioni, il debitore ceduto sia da considerarsi cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al momento del trasferimento del credito oppure</li> <li>• solo al momento del pagamento del debito ovvero</li> <li>• alla stipula di un nuovo accordo.</li> </ul>
“Disposizioni preliminari”  Definizione : “11) esecutore”	-	-	2	“11) “esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”	<p>Si richiede il comportamento da adottare nella ipotesi in cui l'esecutore sia un soggetto diverso da persona fisica. In particolare, si richiede se nei confronti del soggetto esecutore siano da svolgere tutti gli adempimenti di adeguata verifica che si debbono rivolgere al soggetto cliente (identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo) o se sia sufficiente procedere all'identificazione del firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che consentono a questi di operare in nome e per conto dell'esecutore soggetto diverso da persona fisica del cliente.</p>
“Disposizioni preliminari”  Definizione : “33) “titolare effettivo””	-	-	4	<p>“33 “titolare effettivo”:</p> <p>a. la persona fisica o le persone fisiche <u>per conto delle quali il cliente instaura</u> un rapporto continuativo o realizza un'operazione [...];</p> <p>b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto <u>per conto del quale il cliente instaura</u> un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diversa da una persona fisica [...].”</p>	<p>c) Posto che la definizione di titolare effettivo di cui al D. Lgs. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. 90/2017 ha modificato la definizione di titolare effettivo da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “u) titolare effettivo: la <u>persona fisica per conto della quale</u> è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto”</li> </ul> <p>a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “pp) titolare effettivo: <u>la persona fisica o le persone fisiche</u>, diverse dal cliente, <u>nell'interesse della quale o delle quali</u>, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”</li> </ul> <p>si chiede di chiarire se nell'ipotesi in cui un soggetto agisca per proprio nome e conto, ma nell'interesse in ultimo di un altro soggetto, se il titolare effettivo debba essere individuato sia nel soggetto per conto del quale il cliente opera, sia nel soggetto nell'interesse del quale il cliente opera.</p> <p>Sia utile la seguente esemplificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un soggetto diverso da persona fisica (un'agenzia di pratiche amministrative) richiede l'instaurazione di un rapporto continuativo in nome proprio</li> <li>• ma per conto di un altro soggetto diverso da persona fisica (un'impresa di noleggio)</li> <li>• in ultima istanza, il soggetto beneficiario del rapporto è un terzo soggetto (il proprietario del bene)</li> </ul>

PARTE	SEZ.	N.RO	PAGINA	TESTO	COMMENTO
					si chiede se in tale ipotesi, il titolare effettivo debba essere individuato nel soggetto nel cui interesse il rapporto è instaurato (terzo alinea) oppure nel soggetto per conto del quale è richiesto il rapporto (secondo alinea).
I	II, lett. A	I	7	“Nell’identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, i destinatari considerano anche il titolare effettivo e, <u>ove rilevante</u> , l’esecutore”.	Alla luce della proposizione richiamata, si chiede di esemplificare le ipotesi nelle quali non sia rilevante l’esecutore, posto che la definizione di esecutore è “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”.
I	II	Nota 7	7	“Ai fini della definizione del profilo di rischio del cliente, le società fiduciarie tengono conto, anche nello svolgimento del rapporto continuativo, delle caratteristiche della società in cui acquisiscono fiduciarmente una partecipazione (ad es. la sede, il settore operativo, l’eventuale sottoposizione a procedure concorsuali). <u>Ai medesimi fini, in caso di intestazione fiduciaria di polizze assicurative, rileva ogni informazione utile sui beneficiari delle stesse</u> ”.	Nell’ambito dell’adeguata verifica dei beneficiari, le imprese di assicurazione applicano le misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato, nonché dell’effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono: a) nell’acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario; b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell’acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l’identità al momento del pagamento della prestazione. Si chiede di precisare se il medesimo comportamento possa essere tenuto anche dalle società fiduciarie in caso di intestazione fiduciaria di polizze assicurative, e se questo comportamento consenta di acquisire “ogni informazione utile”.
II	I	-	10	“Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero <u>non eseguono l’operazione</u> (cfr. art. 42 del decreto antiriciclaggio). Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essi pongono fine al rapporto”	Nell’ambito di operatività con i debitori ceduti, si rileva il problema di intervenire in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela su operazioni occasionali per le quali non si ha avuto alcun contatto con il debitore prima del pagamento. Tali situazioni si verificano ad esempio per gli intermediari che concedono finanziamenti nella forma di acquisto di crediti. Essi, successivamente all’acquisto dei portafogli (ed alla notifica della cessione, che generalmente viene data con pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale), attivano azioni di recupero dei crediti nei confronti di debitori che non intendono impegnarsi ad onorare il debito, sottoscrivendo accordi transattivi o piani di rientro di durata. In tali ipotesi, tutt’altro che infrequenti, i debitori – evitando di prendere contatti diretti con l’intermediario cessionario – effettuano una o più operazioni di pagamento a mezzo bonifico sul conto del cessionario, non riconducibili ad alcuno schema contrattuale od accordo con l’intermediario. Si chiede di precisare come la disposizione in commento si concilia con l’operatività su descritta, posto che non risulta possibile per l’intermediario intervenire “sul debitore” in assolvimento degli obblighi antiriciclaggio prima della ricezione del pagamento sui propri conti, né, riscontrata – con un intervento <i>ex post</i> sul debitore – l’impossibilità di assolvere gli obblighi di adeguata verifica, appare possibile l’astensione.

PARTE	SEZ.	N.RO	PAGINA	TESTO	COMMENTO
II	II		10	<p>“Non è richiesta l’adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all’organizzazione, al funzionamento e all’amministrazione dei destinatari, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie dei destinatari e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa dei destinatari stessi, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un’operazione occasionale (ad esempio: forniture per l’acquisizione di materiali o beni strumentali propri; acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l’attività istituzionale: prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze)”.</p>	<p>Si chiede di precisare se sia richiesta l’adeguata verifica:</p> <p>a) in caso di operazioni sul capitale dell’intermediario;</p> <p>b) in caso di operazioni su partecipazioni o su titoli di debito detenuti o emessi dall’intermediario;</p> <p>c) per gli intermediari che rilasciano finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, nei confronti della società produttrice del bene per le operazioni di pagamento disposte;</p> <p>d) per gli intermediari che svolgono attività di <i>servicing</i>, sulle operazioni di sottoscrizione di titoli della SPV da parte degli investitori.</p> <p>Quest’ultima situazione è di particolare rilevanza per le società che svolgono attività di <i>servicing</i> ex L. 130/99, posto che il <i>servicer</i> non svolge alcuna attività di collocamento dei titoli della SPV.</p>
II	II	-	11	<p>“I limiti di importo non si applicano ed è quindi sempre dovuta l’adeguata verifica per tutte le operazioni occasionali effettuate dai destinatari a titolo di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti in attività finanziaria o “soggetti convenzionati e agenti””.</p>	<p>Posto che, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi degli obblighi di conservazione, rimane vigente il Provvedimento del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si chiede di precisare che a fronte dell’abrogazione del previgente comma 4 dell’art. 15 del D. Lgs. 231/2007 che prevedeva che “4. Gli agenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.”, anche il secondo comma dell’art. 2 del Provvedimento in discorso sia da considerarsi abrogato e che gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 231/2007 debbano assolvere gli obblighi di adeguata verifica sulle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, solo se relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica.</p>
II	II		11	<p>“I destinatari adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti <b><u>nonché dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda necessaria in conseguenza di modifiche normative ovvero in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente</u></b>”</p>	<p>Si chiede di chiarire se il caso di “mutato livello di rischio” debba ritenersi rappresentato dall’eliminazione dei casi di esenzione di cui all’art. 25 del D. Lgs. 231/2007, che prevedeva espressamente casi soggettivi ed oggettivi definiti dalla norma come “a basso rischio”.</p> <p>Tale situazione è di particolare rilevanza per intermediari la cui operatività è rivolta espressamente a soggetti rientranti nell’elenco di cui al previgente art. 25 del D. Lgs. 231/2007 (cd. confidi di secondo livello che rilasciano garanzie nei confronti dei propri soci, a loro volta confidi) o per intermediari il cui prodotto era classificato, dall’articolo in parola, a basso rischio (ad es. contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro o dispositivi di moneta elettronica non ricaricabili di importo inferiore a 250 euro).</p> <p>Stante quanto sopra, si richiede di precisare se in tali situazioni si debba considerare mutato il rischio antiriciclaggio di clienti già in essere rispetto ai quali, conformemente alla normativa previgente, si sono applicati obblighi semplificati.</p>

PARTE	SEZ.	N.RO	PAGINA	TESTO	COMMENTO
II	III		12	“L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti [...] i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o <u>da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</u> ”.	In relazione alla identificazione mediante firma digitale, si chiede di precisare se sia sufficiente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, l’acquisizione del certificato di firma digitale mediante il ricorso a sistemi informatici pubblicamente disponibili come Infocert o Postecert, nella considerazione che sul certificato non compaiono i dati relativi al documento di identificazione, né alla residenza e al domicilio del firmatario.
II	III		12	“[...] <u>che siano già stati identificati dal destinatario in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere</u> , purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare”.	Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 231/2007 dal D. Lgs. 90/2017 consentono ora ai soggetti obbligati di avvalersi dell’adeguata verifica svolta da terzi soggetti che hanno eseguito con il cliente da identificare solo operazioni occasionali (cfr. art. 27, comma 1 del D. Lgs. 231/07). Ciò posto, si ritiene che debba essere consentita, allo stesso modo, la possibilità per i soggetti obbligati di assolvere all’adeguata verifica della clientela in maniera “indiretta” anche per le operazioni, facendo quindi riferimento ai precedenti dati ed informazioni acquisiti in relazione all’operazione occasionale compiuta, sempre naturalmente previa verifica che le informazioni acquisite siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto o della nuova operazione. Pertanto, si chiede di valutare l’integrazione della disposizione con tale previsione.
II	V		13	“Con riferimento al cliente-persona fisica e all’esecutore [...] <u>i destinatari accertano l’autenticità e la validità del documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito</u> e, per l’esecutore, accertano altresì l’esistenza e l’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.	L’accertamento della autenticità dei documenti acquisiti comporta un notevole sforzo, nonché il ricorso a strumenti tipicamente non disponibili agli intermediari, poiché sempre più complesse e qualitativamente elevate sono le attività di contraffazione operate dalla criminalità organizzata. Le misure adottate dalle Autorità per arginare il fenomeno della contraffazione, inclusa la pubblicazione di note di chiarimento per riconoscere i falsi o la messa a disposizione di database per la prevenzione dei furti d’identità, costituiscono solo un limitato strumento di analisi, peraltro valutabile solo <i>ex post</i> (cioè quando il falso o il furto è stato scoperto). Si chiede, pertanto, nella ulteriore considerazione che ai soggetti obbligati non è richiesta un’attività investigativa, di precisare che “i destinatari accertano <u>nei limiti della diligenza professionale</u> l’autenticità e la validità del documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito”.
II	VI		14	“L’origine dei fondi utilizzati nel rapporto”	Si ritiene che l’origine dei fondi sia apprezzabile anche in caso di esecuzione di un’operazione occasionale; si chiede pertanto di valutare l’inserimento della locuzione “o nell’operazione”.
II	VIII	Nota 20	16	“A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno: <u>bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario</u> ; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi; nel rispetto dell’approccio basato sul rischio, utilizzo di altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza”	Nella prefazione al documento in consultazione, si precisa, riguardo all’adeguata verifica da terzi, che “ <u>Il decreto consente agli intermediari di avvalersi dell’adeguata verifica svolta da un altro intermediario [...] non solo quando quest’ultimo vi abbia provveduto in presenza (come consentito in passato), ma anche quando il terzo vi abbia provveduto a distanza</u> ” e che “ <u>A fronte di questa semplificazione, il decreto non prevede più la possibilità che l’attestazione possa consistere in un bonifico</u> ”. Nella disposizione qui commentata, si richiama invece l’utilizzo del bonifico come misura di rafforzamento dell’adeguata verifica in caso di cliente non fisicamente presente.

PARTE	SEZ.	N.RO	PAGINA	TESTO	COMMENTO
					<p>Il ricorso a terzi soggetti, ferma la responsabilità degli intermediari tenuti all'adeguata verifica nel caso concreto, è finalizzato ad evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela e, di conseguenza, gli oneri a carico dei destinatari; l'utilizzo del bonifico per rafforzare l'adeguata verifica per come previsto dalle disposizioni qui in commento:</p> <p>a) non riduce gli oneri a carico dei destinatari, poiché l'intermediario che lo utilizza non può considerare terminati gli adempimenti una volta ricevuto il bonifico;</p> <p>b) la banca che invia il bonifico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non conferma il corretto adempimento degli obblighi in relazione alle attività di verifica effettuate</li> <li>• né la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce</li> </ul> <p>ricadendo quindi sul soggetto obbligato l'onere di verifica dei dati e delle informazioni e la valutazione circa la loro utilizzabilità nel caso concreto e ferma l'impossibilità di accertare che il cliente cui il bonifico si riferisce sia il soggetto da identificare.</p> <p>Si chiede pertanto di chiarire quali i termini di utilizzo del bonifico inviato dalla banca ai fini dell'adeguata verifica rafforzata.</p>
III	II	-	17	<p>~ <u>una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere</u>, ad esempio prevedendo: i) che la verifica del titolare effettivo sub 2) sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità; ii) l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo (ad es. credito al consumo, fondo pensionistico aziendale)"</p>	<p>In tema di adeguata verifica semplificata, la prefazione al documento precisa che <i>"Il decreto prevede poi l'obbligo, anche in caso di clienti o prodotti "a basso rischio" (es. "carte prepagate"), di eseguire tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto all'adeguata verifica ordinaria"</i>.</p> <p>Si richiede di chiarire l'applicabilità della previsione in discorso in caso di pubbliche amministrazioni, posto che per gli enti territoriali (ad. es. i comuni) posto che essi agiscono nell'interesse – in ultima istanza – delle popolazioni del territorio cui l'ente si riferisce.</p>
IV	I	-	19	<p>"Si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto anticiclaggio: [...] c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con <u>clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte"</u></p>	<p>Relativamente alla disposizione commentata, si chiede di precisare se non rilevi lo status di persona politicamente esposta dell'esecutore.</p> <p>Vi sono infatti situazioni in cui l'esecutore, ancorché non rivesta il ruolo di cliente, sia persona politicamente esposta poiché familiare di persone politicamente esposte, secondo la definizione del decreto.</p> <p>Si chiede pertanto di valutare la possibilità di inserire anche il termine esecutore.</p>
IV	II	-	20	<p>"C. <u>in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni</u> acquisite tramite: i. <u>una maggiore frequenza dei controlli sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente</u>; ii. <u>controlli più frequenti</u> o approfonditi <u>sulle operazioni</u>, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In tale ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività"</p>	<p>In tema di frequenza degli aggiornamenti, risulta di particolare interesse la definizione della tempistica di monitoraggio di situazioni di rischio alto, dipendente solamente da caratteristiche soggettive del cliente, come ad esempio lo status di PEP, o esistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico; considerato che la durata di cariche elettive politiche o amministrative e dei procedimenti giudiziari si apprezzano su intervalli temporali medio-lunghi, si richiede se sia necessario o comunque sufficiente accentuare la frequenza dei controlli, posto che potrebbero non esserci aggiornamenti in tali ristretti lassi temporali.</p>

PARTE	SEZ.	N.RO	PAGINA	TESTO	COMMENTO
IV	V	-	23	“La qualificazione di PEP assume rilievo <u>sia per il cliente che per il titolare effettivo</u> ”	Nella disposizione commentata non si fa riferimento all'esecutore. Si chiede di precisare se non rilevi quindi, per l'esecutore, lo status di PEP. Ulteriormente, si chiede di chiarire se debbano essere applicate le misure rafforzate di adeguata verifica previste per le persone politicamente esposte, ai clienti pubblica amministrazione (cliente definito a basso rischio), posto che l'esecutore per la pubblica amministrazione ricade nella definizione di PEP.
V	II	Nota 24	26	“Ai fini delle presenti disposizioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono equiparati ai dipendenti degli intermediari per i quali prestano la propria attività. <u>Del pari, nei gruppi bancari o finanziari di cui agli articoli 60 e 109 del TUB e all'articolo 11 del TUF, sono considerate stabilmente incardinate nell'organizzazione del destinatario le società del gruppo con sede in Italia alle quali viene esternalizzato l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica</u> ”.	Si chiede di precisare se possa ritenersi integrato nel caso in discorso anche quello di gruppi di società in cui tutti i soggetti obbligati abbiano sede in Italia, cioè se una società – che sia destinataria degli obblighi anticiclaggio – con sede in Italia possa esternalizzare ad un'altra società del medesimo gruppo con sede in Italia gli adempimenti in materia di adeguata verifica.
V	II	-	26	“L'attestazione può essere resa <u>in forma</u> cartacea o <u>informatica</u> e <u>in via autonoma</u> ovvero in connessione con specifiche operazioni”.	In relazione all'attestazione resa in forma informatica e in via autonoma, si chiede di sapere se sia da ritenersi idonea l'attestazione consistente in un flusso di dati giornaliero che contenga tutte le informazioni sui clienti e sui rapporti continuativi a) per i quali è stata richiesta l'apertura nel giorno o b) instauratisi nel giorno, fermo restando che fino al compimento delle necessarie verifiche il rapporto sia privo di effetti e che non possano essere eseguite operazioni a valere su detti rapporti. La possibilità di ricorrere a detto tipo di attestazione consentirebbe una notevole riduzione degli oneri connessi all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica per i destinatari i cui rapporti siano intermediati da altri destinatari che hanno il contatto con il cliente (si pensi al caso dei confidi, il cui prodotto finanziario è richiesto dal cliente unitamente al finanziamento bancario, presso l'istituto di credito o alle imprese di assicurazione, per le polizze abbinate ai finanziamenti bancari).
VI	-	Nota 26	28	“Nel caso di operazioni occasionali, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti <u>dal destinatario che entra in contatto con il cliente</u> e non dal destinatario con il quale intercorre l'operazione occasionale. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla consegna di assegni circolari da parte di banche diverse da quella che emette il titolo”.	Si chiede se l'operatività in discorso possa essere utilizzata anche dalle agenzie di recupero dei crediti per conto di terzi, che, nell'ambito del recupero del credito, accettino in pagamento denaro contante o assegni intestati all'intermediario mandante, cui poi sono riversati. In altre parole, si chiede di chiarire se l'intermediario mandante debba assolvere l'adeguata verifica in tali situazioni o se l'adeguata verifica debba essere assolta dall'agenzia di recupero crediti.
Allegato I		Lett. B)	31	“Forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge”.	Si richiede di precisare che “forme pensionistiche complementari” è un carattere oggettivo e che pertanto i fondi privi di personalità giuridica, come ad es. i fondi pensioni per specifiche categorie di lavoratori, non rientrano tra tali casi di basso rischio, nella considerazione che essi non possono essere titolari di situazioni giuridiche soggettive e la loro gestione e amministrazione sono affidati ad altri enti (normalmente a società di gestione del risparmio).



PARTE	SEZ.	N.RO	PAGINA	TESTO	COMMENTO
Allegato 2 Fattori di rischio elevato		Let. A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:	33	“rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale o. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l’eventuale esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee. <b><u>ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità</u></b> , salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l’instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l’apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole”.	Si richiede di escludere dalla previsione in esame, il caso di cliente sottoposto a procedure concorsuali, per i quali risulti l’irreperibilità dei soci/degli azionisti; in tali situazioni, si chiede di chiarire se sia sufficiente l’acquisizione dal curatore dei soli dati a disposizione o se, constatata l’impossibilità di acquisire tutti i dati richiesti dalla normativa (ivi inclusi i riferimenti al documento di identificazione), debba essere osservato l’obbligo di astensione ed essere valutato l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.
Allegato 2 Fattori di rischio elevato	-	Let. B) B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:	35	“pagamenti ricevuti da <b><u>terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività</u></b> . Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di <b><u>terzi estranei al rapporto negoziale</u></b> (34) ovvero triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l’intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito altresì la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall’estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente”	Si chiede di precisare se debba essere considerato “terzo estraneo al rapporto negoziale”, in caso di società di capitali, anche l’amministrazione non socio o i familiari dei soci o dei componenti dell’organo amministrativo, che intervengano ad estinzione di obbligazioni o rilascino – in fase di affidamento – garanzie per agevolare l’accesso al credito delle imprese.